COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 1º FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE	PAG.
PAG.	PICCOLI
omunicazioni del Presidente:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Presidente 949	Discgno di leggé (Discussione e approva- zione):
Disegni e proposte di legge (Discussione e rinvio):	Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato. (4423) 959
Condono di sanzioni disciplinari. (<i>Urgenza</i>). (4524);	PRESIDENTE 959, 960, 961, 962, 963 964, 965, 966, 967, 968 970, 971, 972, 973
Degli Esposti ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali. (1723);	PICCOLI, Relatore 959, 961, 962, 965, 966, 971 CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste 960, 961, 962 963, 964, 965, 966, 967
Comandini ed altri: Condono di san- zioni disciplinari. (1234);	970, 971, 972, 973 NANNUZZI 961, 962, 963, 964, 965, 966 970, 971, 972
Preziosi Olindo: Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, nonché a coloro che esercitano pubbliche funzioni o at- tività professionali. (1795);	970, 971, 972 BERLINGUER
SPADAZZI: Condono di sanzioni disci- plinari e amministrative. (3830);	PRESIDENTE 974
ZOBOLI ed altri: Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari. (4441) 950 PRESIDENTE . 950, 951, 952, 953, 954, 955	La seduta comincia alle 10,20. BERRY, Segretario, Dà lettura del pro-
956, 957, 958, 959 Tozzi Condivi, Relatore 950, 951, 952, 955	cesso verbale della seduta precedente.
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Ammini-	(E approvato).
nistrazione 951, 956, 958 NANNUZZI 951, 955, 956, 958	Comunicazioni del Presidente.
JACOMETTI	PRESIDENTE. Comunico che partecipano
BERLINGUER	ăi lavori della nostra Commissione, per la seduta odierna, i deputati: De Michieli Vit-

turi, Quintieri, Berlinguer, Radi, Degli Esposti, Monte Vittorino e Pertini, rispettivamente in sostituzione dei deputati: Almirante, Carcaterra, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro e Targetti.

Rivolgo un caloroso saluto agli onorevoli Pertini e Berlinguer che tornano oggi in I Commissione della quale fecero parte dando un contributo notevole ai nostri lavori.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4524 e le proposte di legge abbinate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari (4524) e delle. proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degli Esposti ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (1723); Comandini ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (1234); Preziosi Olindo: Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, nonché a coloro che esercitano pubbliche funzioni o attività professionali (1795); Spadazzi: Condono di sanzioni disciplinari e e amministrative (3830); Zoboli ed altri: Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari (4441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » (4524) e delle proposte di legge Degli Esposti ed altri: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politicosindacali » (1723); Comandini ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari » (1234); Preziosi Olindo: « Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, nonché a coloro che esercitano pubbliche funzioni o attività professionali » (1795); Spadazzi: « Condono di sanzioni disciplinari e amministrative » (3830); Zoboli ed altri: « Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari » (4441).

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione. Tengo, intanto, a comunicare fin d'adesso, e ciò per favorire la discussione, che sono stati presentati i seguenti emendamenti rispettivamente: i primi due dal collega Nannuzzi e l'ultimo dal deputato Degli Esposti:

« All'articolo 1, aggiungere il seguente n. 3°):

3º) nei confronti di coloro che beneficeranno delle norme di cui al punto 1 del presente articolo che siano stati colpiti da sanzioni disciplinari per fatti sindacali, si procederà alla ricostruzione della carriera, con effetto, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

« Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

« Gli operai temporanei e giornalieri dello Stato ai quali non è stato rinnovato il contratto negli anni 1951 e seguenti, sono riassunti in servizio a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità posseduta all'epoca del provvedimento di non rinnovo del contratto è valida ai fini del collocamento in ruolo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

« Aggiungere il seguente articolo 1-ter:

« Nei confronti dei dipendenti delle aziende con ordinamento autonomo che per fatti sindacali siano stati rimossi dall'impiego od abbiano subito ritardo negli avanzamenti di carriera, nella sistemazione nei ruoli, o negli scatti di stipendio, sarà provveduto alla reintegrazione nell'impiego, ovvero alla ricostruzione della carriera e all'adeguamento degli scatti di stipendio, con effetto, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TOZZI CONDIVI, Relatore. Onorevoli colleghi, da più parti si era invocata la concessione da parte del Governo di un condono delle sanzioni disciplinari, che venisse a collegarsi alla concessione dell'amnistia. Il Governo ha accolto questa richiesta e ha presentato un disegno di legge concernente il condono di sanzioni disciplinari. Detto condono è limitato soltanto ai provvedimenti disciplinari che determinano una sanzione non superiore alla sospensione; pertanto la sanzione relativa alla cessazione del servizio non viene esclusa dalla portata del provvedimento.

Il relatore ritiene che questa formulazione, della norma e la relativa delimitazione delle finalità del disegno di legge, non possa non essere accolta, e ciò perché essendo il condono, come dicevo, collegato alla legge di

delegazione per la concessione di amnistia e di indulto, ed essendosene limitata ad alcuni reati e ad alcune condizioni soggettive ed oggettive l'applicazione, evidentemente, anche il condono non può essere previsto se non entro limiti che risultino, a grandi linee, corrispondenti ai limiti che il Parlamento ha posto per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Pertanto, io ritengo che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge governativo possa essere accolta.

Quanto alle proposte di legge concernenti lo stesso argomento, il relatore ritiene che non possano essere accolte, per cui propone che si adotti come testo base per la discussione il disegno di legge governativo.

Sono stati presentati alcuni emendamenti dall'onorevole Nannuzzi, diretti sia ad aggiungere una soppressione all'articolo 1 sia ad inserire un articolo aggiuntivo.

Per le ragioni che ho accennato poc'anzi, io mi esprimo in senso contrario anche a questi emendamenti, in quanto appunto trattasi di emendamenti diretti ad estendere la portata del condono perché prevedono che alle sanzioni che sono state considerate dal disegno di legge governativo si aggiungano altre sanzioni. A meno che non si tratti di sanzioni che possono essere considerate accessorie, nella quale ipotesi, evidentemente cadendo la sanzione principale, cadono le accessorie, per cui diventa inutile una precisazione normativa in tal senso. Se invece trattasi di sanzioni non accessorie ma autonome e non previste dal disegno di legge non possono, a mio avviso, essere prese in considerazione perché così si intenderebbe in modo eccessivo la portata del condono.

Questo per quanto riguarda gli emendamenti del collega Nannuzzi. In relazione all'emendamento del collega Degli Esposti ribadisco che, a mio avviso, se la partecipazione agli scioperi sindacali ha portato come conseguenza una sospensione o altra, tale conseguenza viene condonata dal presente disegno di legge.

In conclusione: se lo scatto di stipendio non è avvenuto, o se l'avanzamento in carriera è stato sospeso o ritardato in seguito a detti scioperi, trattandosi di elementi susseguenti e dipendenti dal provvedimento principale, evidentemente essi saranno assorbiti dalla concessione del condono. Se, invece, si tratta di provvedimenti che aggravano la posizione dell'interessato, è ovvio che non possono essere presi in esame e, quindi condonati.

Il Relatore, per tali motivi, esprime parere contrario anche all'accoglimento del suddetto emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi hanno sentito, il Relatore è favorevole all'accoglimento del testo originario del disegno di legge in esame, ed è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Anch'io mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti e concordo pienamente con quanto esposto dal Relatore.

NANNUZZI. Debbo dichiarare francamente di non aver ben compreso il significato della relazione dell'onorevole Tozzi Condivi. Il Relatore, riferendosi alle sanzioni fino alla sospensione compresa, ha inteso affermare, forse, che tutta la gamma di sanzioni che arrivano fino alla sospensione sono prese in considerazione dal provvedimento di condono in discussione?

TOZZI CONDIVI, Relatore. Sì.

NANNUZZI. Se le suddette sanzioni comportano come conseguenza il ritardo nella carriera, o nell'acquisizione degli scatti, esse dovrebbero essere sanate con la eliminazione giuridica del provvedimento disciplinare dal quale tali sanzioni sono state emanate. In tal senso si è espresso il Relatore?

TOZZI CONDIVI, Relatore. Ripeto, onorevole Nannuzzi, quanto segue: se si tratta di sanzioni accessorie, nel senso che sono comprese nella sanzione disciplinare principale, esse sono condonate all'entrata in vigore del disegno di legge in discussione. In caso contrario, la risposta, ovviamente, è negativa.

NANNUZZI. Ciò non mi pare giusto. Se, per esempio, nel caso specifico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nelle note di qualifica di un impiegato risulti un provvedimento disciplinare di sospensione per due giorni dall'ufficio, esso comporta, come conseguenza, un giudizio negativo sulla condotta del suddetto impiegato.

Quindi, per coloro che non hanno avanzamenti di carriera, come, per esempio, certi operai, che hanno soltanto degli sviluppi nella carriera economica, cioè gli scatti di stipendio, il provvedimento disciplinare comporta come conseguenza immediata un impedimento nella acquisizione di tali scatti economici.

Per tali motivi, le suddette conseguenze debbono essere sanate dal provvedimento in esame.

Non può sussistere un provvedimento disciplinare che escluda il personale dagli scatti economici, o dall'avanzamento di carriera. Tali ritardi sono conseguenza di altri provvedimenti disciplinari.

Per tali motivi, insieme con l'eliminazione dei provvedimenti disciplinari principali, si dovrebbero reintegrare gli stipendi e ricostituire le carriere del personale che è rimasto danneggiato dai suddetti provvedimenti, presi in conseguenza di scioperi sindacali. Infatti, gli emendamenti da me proposti feriscono quei provvedimenti posti in essere a causa di scioperi sindacali.

Se questo è il pensiero del Relatore, scno d'accordo. In caso contrario, no.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Il disegno di legge in esame non può modificare i regolamenti delle singole amministrazioni dello Stato, nei quali sono specificate le conseguenze del condono di sanzioni disciplinari.

Il condono non può oltrepassare quei limiti stabiliti dalle norme generali vigenti. In sostanza, il condono è concesso fino al provvedimento di sospensione. Le altre conseguenze non sono prese in considerazione dal provvedimento in discussione, ma dalle norme generali in vigore.

NANNUZZI. Forse da quanto dirà il rappresentante del Governo, noi avremo chiarimenti sulla portata del provvedimento che mi auguro possa essere tale quale noi auspichiamo. Altrimenti approveremo un disegno di legge che non ha nessun significato. Noi sappiamo che i provvedimenti disciplinari hanno effetto sulle note di qualifica; le note di qualifica incidono sugli sviluppi di carriera. Le note di qualifica che vengono prese in esame per gli sviluppi della carriera, sono quelle degli ultimi cinque anni. Questa è la situazione giuridica e di fatto di cui dobbiamo tener conto.

Si prendono i fascicoli di ogni dipendente dello Stato degli ultimi cinque anni, per fare le note conclusive del giudizio per lo sviluppo della carriera, promozioni, scatti e così via. Con il provvedimento che stiamo esaminando noi verremmo a sanare la situazione disciplinare degli impiegati dello Stato degli ultimi cinque anni, perché quelli precedenti, anche se vengono eliminati, non hanno più nessun significato agli effetti degli sviluppi di carriera.

Ora negli ultimi cinque anni determinati provvedimenti disciplinari sono stati adottati, ma non tanti quanti quelli adottati negli anni precedenti, che hanno coinvolto decine e de-

cine di dipendenti puniti perché avevano partecipato a degli scioperi. Questo è avvenuto in grandissima misura più di cinque anni fa. Sono avvenuti anche negli ultimi cinque anni, ma non in forma massiccia come nei precedenti anni. Un provvedimento di condono quale quello che stiamo esaminando non agisce nei confronti di coloro che hanno subito immeritatamente e ingiustamente sanzioni disciplinari ed in numero considerevole e di gran lunga più ampio, comunque, di quello considerato, secondo il Relatore, dal disegno di legge. Questi ultimi, insomma, sono stati colpiti e tali rimangono se non si stabilisce che il condono agisce anche ai fini che ho indicato con la ricostruzione della carriera. Se non si stabilisce, perciò, esplicitamente questo, a che serve questo provvedimento di condono?

Serve soltanto a quelle poche persone che hanno avuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Ma perché limitare a questi soli il provvedimento?

Tutti i precedenti rimangono colpiti di fatto, anche se le sanzioni disciplinari vengono cancellate dal fascicolo.

Se permangono questi limiti, noi non comprendiamo il significato del gesto di clemenza

Se invece – come auspichiamo – si vuole andare più in là è necessario accogliere la nostra proposta che cancellando le sanzioni provvede alla ricostruzione delle carriere, che hanno subito un ritardo in conseguenza di provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere a questo riguardo alcune considerazioni. La prima, personalissima, è che io sono contrario al disegno di legge in quanto tale, come sono contrario ai provvedimenti di amnistia e di indulto e ciò perché sia l'amnistia che l'indulto che il condono creano situazioni di disuguaglianza nel tempo.

Fatta questa premessa che si riferisce alla proposta di condono quale è stata fatta e riguarda la questione che ne è sorta, vorrei precisare questo: il condono delle sanzioni amministrative ha una sua strutturazione che lo pone, logicamente, in una situazione analoga a quella dell'amnistia e dell'indulto sul terreno penale. Alla stessa maniera che il provvedimento di amnistia e indulto non influisce su quelle pene che sono già state scontate e ovviamente influisce soltanto su quelle che verranno irrogate, la stessa situazione si ripete nel settore dei provvedimenti disciplinari. Non avrebbe nessuna logica un sistema di ricostruzione della carriera, da strutturarsi

in maniera tale che le conseguenze negative provocate non dovessero essere più sofferte.

C'è una conseguenza operante del provvedimento di condono di sanzioni disciplinari: se un dipendente dello Stato che ha subito sanzione disciplinare non può essere sottoposto a scrutinio per un certo numero di anni, intervenendo il condono evidentemente, il dipendente stesso diviene scrutinabile anche domani per effetto appunto dell'applicazione del condono, che fa cessare ogni effetto futuro del provvedimento punitivo.

A mio modesto avviso non può prescindersi da queste considerazioni nella valutazione del disegno di legge, considerazioni che derivano dalla natura stessa del 'provvedimento.

JACOMETTI. A me pare che se il condono riguarda l'avvenire, niente è modificato, salvo quei pochi casi, molto eccezionali, di cui ha parlato il Presidente.

Allora, che sorta di condono diventa quello disposto dal disegno di legge governativo? Comunque desidero conoscere il parere del

rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nel caso dell'amnistia e dell'indulto, l'amnistia e l'indulto stessi operano soltanto nei confronti delle persone che si trovano nella situazione di poterne beneficiare.

BERLINGUER. I colleghi ricorderanno che presentammo un ordine del giorno volto a chiedere la presentazione di un disegno di legge sul condono delle sanzioni disciplinari in occasione della votazione del disegno di legge relativo all'amnistia e il Governo lo accettò. Con detto ordine del giorno ponevamo in particolare risalto l'opportunità di un condono delle sanzioni disciplinari inflitte in occasioni di agitazioni politiche e sindacali che si erano svolte in passato. Un riferimento analogo, d'altra parte, risulta contenuto in ciascuna delle proposte di legge di iniziativa parlamentare abbinate al disegno di legge che stiamo esaminando.

Intanto, per quanto riguarda le conseguenze delle sanzioni disciplinari, il Presidente ha dichiarato esplicitamente che è contrario al condono.

PRESIDENTE. Non ha importanza. Si tratta di un'opinione mia personale.

BERLINGUER. Può avere importanza il parere del Presidente.

Il testo governativo parla di tutte le sanzioni da qualunque evento determinate. Dovrebbe intendersi che vi sono comprese quelle che si sono verificate dopo gli scioperi sindacali e politici. Così ci è sembrato di apprendere dalle dichiarazioni del ministro, dudurante il dibattito sul disegno di legge per l'amnistia e l'indulto.

Mi associo alle considerazioni espresse dai colleghi Nannuzzi e Jacometti. Se il provvedimento venisse interpretato nel modo indicato dal Relatore, esso sarebbe quasi del tutto inefficiente, poiché in tal modo si sanerebbero soltanto quelle sanzioni disciplinari le cui conseguenze sono attualmente ancora in atto, e non quelle inflitte in passato, le cui conseguenze sono state sopportate totalmente dal personale.

Secondo me, si tratta di un provvedimento che si proietta nel futuro, almeno per quanto riguarda le conseguenze di tali sanzioni. Occorrerebbe un chiarimento esplicito da parte del Governo, che, a mio avviso, dovrebbe confermare, quanto meno, la possibilità di una interpretazione estensiva della portata del provvedimento, che si avvicini alle esigenze che ho prospettato.

DEGLI ESPOSTI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, così com'è formulato, un provvedimento di tal genere non farebbe altro che creare una confusione generale nei pubblici dipendenti interessati. Mi riferisco a coloro che hanno subito punizioni per motivi di carattere sindacale.

Nella realtà, infatti, i termini del problema si circoscrivono a cinque o sei fatti politici di ordine prettamente sindacale. Si tratta di lavoratori che hanno scioperato perché le loro organizzazioni li hanno invitati a manifestare in tal modo il dissenso su certi fatti.

Tali fatti furono: l'approvazione della cosiddetta legge elettorale « truffa » – così ormai storicamente definita – la scarcerazione di Kesserling, il boia nazista, l'atteggiamento del Governo Tambroni.

PRESIDENTE. La legge elettorale cui si è riferito, onorevole Degli Esposti, non è definita storicamente nel modo che lei ha detto. Nego assolutamente che quella da lei detta sia la definizione storica della legge. È una opinione personale su di una legge che il partito di cui lei fa parte non approvò, e nulnifestare in tal modo il dissenso su certi fatti. l'altro. Trattandosi, pertanto, di opinione personale, le concedo ampia libertà di parola avendo precisato che trattasi di una definizione di parte di una legge approvata dal Parlamento nella prima legislatura.

DEGLI ESPOSTI. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Presidente. Tuttavia,

sostanzialmente – e ciò è condiviso da tutti – la suddetta legge elettorale non portò ad alcun risultato.

Quei lavoratori che ritennero di poter usare di strumenti costituzionalmente previsti per protestare contro la legge in questione sono stati, invece, sospesi dal servizio, o licenziati, o è stata negata loro la possibilità di partecipare a concorsi, o hanno subito ritardi negli avanzamenti di carriera, e così via.

I fatti a cui ho accennato si svolsero dal 1951 al 1962.

Per tali motivi, il disegno di legge in esame non sana affatto le conseguenze negative che hanno comportato le suddette misure disciplinari.

Pertanto, ritengo – anche perché sono direttamente interessato, in quanto la mia attività sociale è nell'ambito sindacale del settore del pubblico impiego – che bisogna arrivare ad una estensione delle previsioni del disegno di legge tale da comprendere oltre le punizioni motivate da ragioni morali, o da manchevolezze nel servizio, le punizioni motivate da ragioni dichiaratamente sindacali, a causa di assenze del lavoratore derivate dal fatto che il lavoratore stesso aveva ricevuto un invito delle organizzazioni sindacali a scioperare.

A nome del Gruppo parlamentare, del quale mi onoro far parte, non chiedo che sia concessa la possibilità di riparazione totale, con l'eventuale rimborso di quello che è stato perduto, ma che siano estinte tutte le conseguenze ancora in atto.

Cito un caso personale. Io appartengo al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con una certa qualifica. Con tale qualifica sono rimasto dal 1953 ad oggi. Infatti, in quell'anno ho avuta una annotazione per uno sciopero sindacale, con la conseguenza di un ritardo notevole negli scatti di anzianità. In effetti, il mio stipendio è inferiore di uno scatto. Io ritengo che oggi la suddetta annotazione dovrebbe essere annullata dal provvedimento in discussione, con la conseguenza di essere reintegrato nella anzianità normale, nel senso che mi dovrebbe essere concesso lo scatto di stipendio perduto, se non con gli arretrati dal 1953, almeno dal momento in cui entra in vigore il suddetto provvedimento.

Cito un altro esempio. Vi è stato uno sciopero nel 1962, in merito ai mezzi di trasporto romani. È stata comminata una multa di cinquanta lire ai lavoratori che avevano aderito allo sciopero. Essendo a conoscenza che era all'esame del Parlamento un provvedimento di clemenza, la suddetta multa non è stata ancora resa esecutiva.

In sostanza, se ho ben capito la relazione dell'onorevole Tozzi Condivi, dal punto di vista sociale significherebbe che, all'entrata in vigore del presente disegno di legge, gli 850 ferrovieri romani circa che avevano preso parte allo sciopero accennato, saranno esentati dal pagamento della multa di 50 lire.

Onorevoli colleghi, voi comprendete che un provvedimento che rechi soltanto tale risultato non corrisponde affatto alle aspettative dei lavoratori, aspettative giustificate dal fatto che il Parlamento aveva espresso un voto – che dal punto di vista morale e politico acquista un valore molto importante – al Governo, al tempo della « legge truffa ».

Oggi, finalmente, il Governo prende atto del voto espresso dal Parlamento e presenta un disegno di legge sul condono delle sanzioni disciplinari, il cui contenuto, però, non porta alcun contributo positivo ai fini di distendere gli animi del personale dipendente delle publiche amministrazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha voluto cortesemente fare riferimento ad una mia espressione riferita in precedenza, forse male interpretata.

Ribadisco che non ho parlato in veste di Presidente della Commissione, ma esclusivamente in veste di componente la stessa. Quindi la mia opinione è del tutto personale.

Alle osservazioni fatte poc'anzi, desidero aggiungerne altre.

Prima di tutto vorrei ricordare, a chi forse non lo ha tenuto presente, che il disegno di legge in esame non si limita soltanto ai provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte per motivi politici. Esso comprende tutte le specie di sanzioni, indistintamente, quindi, anche quelle determinate da motivi morali, di onestà, di sentimento sindacali, ecc. Pertanto, non si può impostare la discussione su tale provvedimento legislativo soltanto tenendo presente l'ipotesi della sanzione disciplinare inflitta per motivi sindacali.

Quella cui si fa riferimento è una ipotesi particolare che può essere considerata insieme ad altre ipotesi che non hanno questa giustificazione alla loro base.

Vorrei dire anche, che seguendo l'impostazione che è stata esposta dai colleghi che sono intervenuti, non c'è un limite di arrivo, risalendo indietro negli anni, per individuare quali siano le sanzioni di cui vanno eliminati gli effetti. Evidentemente, allo stesso titolo si dovrebbe procedere alla ricostruzione della carriera per tutte le sanzioni disciplinari di-

sposte in precedenza, di un qualunque momento, anche le sanzioni disciplinari inflitte per compimento di attività fascista, nei periodi in cui le suddette sanzioni sono state inflitte; quindi, ricostruzione delle carriere di coloro che furono colpiti nel 1944, 45, 46. E risalendo ancora indietro si potrebbero trovare dei vecchi impiegati ormai in pensione, ma che sono stati colpiti da sanzioni disciplinari, subendone tutte le conseguenze.

NANNUZZI. Nel mio emendamento si precisa che il condono riguarda sanzioni disciplinari inflitte per ragioni sindacali.

PRESIDENTE. In linea generale il provvedimento, così come è concepito nel testo governativo, prevede tutte le ipotesi. Si può ipotizzare un effetto retroattivo al momento dell'entrata in servizio di ciascun impiegato, che può risalire a trenta o quaranta anni fa.

NANNUZZI. Non chiediamo tanto!

PRESIDENTE. Lo credo! Io ho fatto questa ipotesi per mettere in evidenza quelle che possono essere le conseguenze di una certa impostazione. A prescindere da queste ipotesi io desidero chiarire quale è l'ambito di applicabilità del provvedimento.

Prima ipotesi: c'è una serie di situazioni aperte nei confronti di impiegati per i quali può essere iniziato il procedimento disciplinare senza però che il relativo provvedimento disciplinare sia stato emesso. In questa prima ipotesi il provvedimento punitivo non ha luogo per effetto del condono.

Seconda ipotesi: ci sono provvedimenti disciplinari che non hanno ancora spiegato tutta la loro efficacia, perché la sanzione disciplinare è stata inflitta, ma non è stata scontata.

Terza ipotesi: sanzioni disciplinari che sono state già applicate e che hanno spiegato i loro effetti principali, ma le cui conseguenze accessorie, cui accennava l'onorevole Relatore, permangono. Per esempio, per effetto dell'irrogazione della sanzione disciplinare, ritardo degli scatti, sospensione degli scatti, non ammissione agli scrutini. Dal momento in cui entra in vigore questa legge, le pene accessorie cadono e quindi si consegue immediatamente lo scatto e si è ammesso allo scrutinio per la promozione.

Queste sono le situazioni aperte sulle quali opera il condono; le altre situazioni sono chiuse. Quale è, quindi, l'effetto del condono? Nel fascicolo del dipendente viene aggiunta una nota in cui è dichiarato che la sanzione irrogata in quel certo anno è condonata. Sappiamo tutti noi che abbiamo una certa esperienza di pubblica amministrazione, che quando indipendentemente da un divieto di legge, un im-

piegato dello Stato viene sottoposto al consfglio di amministrazione per una promozione, se dal suo fascicolo risulta che ha subito una sanzione disciplinare, questo fatto influirà nel giudizio di merito comparativo; ma se questa sanzione disciplinare è stata condonata il consiglio d'amministrazione non deve tenerne conto. Questa è la conseguenza del condono.

Ritenere, invece, possibile o, anzi volere, una ricostruzione di carriera, per cui l'impiegato che doveva essere promosso e non è stato promosso per effetto della sanzione disciplinare, oggi, invece, per effetto del condono è promosso, una retrodatazione e quindi con una determinata anzianità, sarebbe completamente contrario al sistema del condono e anche al nostro diretto amministrativo.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Il Presidente ha detto, a titolo personale, che è contrario a questo provvedimento di condono. Io dico di essere favorevole, in quanto presentatore di un ordine del giorno e ho insistito in Commissione perché venisse presentato questo disegno di legge. Però ho spiegato nel mio breve intervento, i due motivi fondamentali per cui sono favorevole.

Il primo è che noi abbiamo già avuto un altro provvedimento di condono di sanzioni disciplinari e la legge relativa del 1948 è perfettamente eguale al testo del disegno di legge che noi abbiamo attualmente in esame. Vi si parlava puramente e semplicemente delle sanzioni non superiori alla sospensione e non si dava nessuna determinazione in merito alle conseguenze.

NANNUZZI. Questo nel 1948!

TOZZI CONDIVI, Relatore. Noi in questo momento stiamo per approvare un provvedi mento di condono e non vogliamo riformare la disciplina generale della materia. Ciò perché nel-testo-unico delle disposizioni nello statuto degli impiegati dello Stato, agli articoli 85 e 86 si tratta espressamente delle sanzioni, della riabilitazione, della integrazione; ci sono, cioè, tutte quelle norme generali che debbono essere applicate ai casi singoli.

In merito alle varie specie ed agli effetti della amnistia e del condono, ci sono state delle sentenze da parte del Consiglio di Stato, che interpretano in un senso o nell'altro questa situazione.

Pertanto noi non facciamo altro che concedere il condono. L'applicazione del provvedimento verrà fatta dai singoli consigli d'amministrazione. In quella sede potranno essere fatte tutte le richieste possibili e immaginabili.

A questo punto credo di aver espresso il mio parere con sufficiente chiarezza.

NANNUZZI. Benissimo. Adesso è chiaro! GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Mi pare che il Relatore abbia illustrato chiaramente, soprattutto in questo suo secondo intervento, quella che è la portata del disegno di legge, il quale riproduce fedelmente il testo del disegno di legge presentato nel 1948 in occasione dell'emanazione della Costituzione, fatto quanto mai solenne, per cui i legislatori hanno voluto esprimere il massimo della comprensione per le infrazioni disciplinari.

Faccio osservare che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 78 del testo unico, sono quattro: censura, riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica, destitu zione. Ora, il disegno di legge che la Commissione ha in esame limita il condono alle prime tre forme di sanzioni.

All'articolo 1 del disegno di legge in esame è detto: con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate: 1º) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962. Indubbiamente, pertanto, il condono opera da quel momento e nel fascicolo dove c'è il riferimento alla sanzione censura dovrà essere aggiunto, come diceva bene il Presidente, che dalla entrata in vigore della legge, essendo intervenuto il condono, la censura ha cessato il suo effetto, per cui chi ha subito la censura, non dovrà più essere considerato censurato; se è in corso una riduzione di stipendio, da quel momento in cui entra in vigore la legge, questa riduzione cessa; se è in corso la sospensione, sempre dalla data di entrata in vigore della legge questa sospensione cessa.

Qui non si tratta di innovare, ripeto, la disciplina generale relativa agli effetti del condono, ma si tratta di stabilire che da un certo momento in poi, insieme con la pena principale, decadono anche le pene accessorie.

Non si può però ipotizzare un'azione retroattiva del condono, come la ricostruzione delle carriere, cosa, secondo me, impossibile ed assurda, come mi è parso di capire dalle dichiarazioni degli onorevoli di parte comunista, e dall'emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi, per quanto concerne la immediata riassunzione obbligatoria degli operai temporanei e giornalieri dello Stato, ai quali non è stato rinnovato il contratto negli anni dal 1951 in poi.

Sottolineo l'importanza delle dichiarazioni del Presidente. Il disegno di legge in esame deve essere interpretato nel senso che esso non fa riferimento a una data di partenza; ma viene applicato dal momento dell'entrata in vigore dello stesso.

Per tali motivi, prego la Commissione di voler approvare il testo del provvedimento nella formulazione che il Governo ha avuto l'onore di presentare senza emendamenti e ciò allo scopo di non ritardare il suo *iter* e di non pregiudicare i benefici effetti che ne deriveranno dalla sua applicazione al personale statale, salariato e impiegatizio.

NANNUZZI. Sia il Relatore che il rappresentante del Governo si sono pronunciati in senso contrario agli emendamenti da me presentati, con una motivazione, che a me sembra debba essere perlomeno controbattuta.

È vero che il provvedimento in discussione rimane fedele al testo emanato nel 1948. Tuttavia faccio osservare che dal 1948 al 1963 sono accaduti nella società italiana fatti che mai prima di allora si erano manifestati.

PRESIDENTE. Vuole ammettere, onorevole Nannuzzi, che prima del 1948 ci sono stati degli avvenimenti ben più gravi. Non c'è bisogno, certo, di ricordare la seconda guerra mondiale, le cui conseguenze ancora sopportiamo.

NANNUZZI. Va bene, signor Presidente. Però, ai fini del mio discorso, considero molto gravi quei fatti avvenuti dal 1948 in poi.

Quindi, tentiamo di trovare un accordo, se possibile, su un testo che riconosca – almeno sotto certi aspetti – che talune sanzioni inflitte per determinati motivi debbano essere annullate, e le conseguenze sanate.

Il Presidente ha ragione quando dice che è impossibile per tutti i dipendenti dello Stato la ricostruzione economica della carriera, danneggiata, o interrotta, o limitata, dai provvedimenti disciplinari. Non insisto su tale punto, ma propongo – a nome del mio gruppo politico – che la ricostruzione di detta carriera sotto l'aspetto economico sia riportata allo stesso livello che avrebbe raggiunto qualora non fosse intervenuta la sanzione inflitta solo per coloro che hanno partecipato a lotte sindacali ed hanno subito perciò sanzioni disciplinari.

Non chiediamo, pertanto, di concedere al suddetto personale gli stipendi arretrati, ma di far si che i loro stipendi siano riportati a quel livello che avrebbero raggiunto se non fossero state adottate le accennate sanzioni, che noi, tra l'altro, riteniamo assolutamente illegittime e contrarie allo spirito ed alla lettera della Costituzione.

Faccio rilevare altresì che sono state inflitte delle sanzioni non previste dallo stato giuridico del personale, e che quindi non risultano dalle cartelle personali. Tali sono le sanzioni accennate nell'emendamento all'articolo 1, da me presentato. Aggiungo che, come già dicevo, a taluni non è stato rinnovato il contratto di lavoro.

Come considerare tali situazioni? Secondo me, si tratta di sanzioni disciplinari, ma, porché sono state adottate illegittimamente, non risultano come tali. Però, questa è la realtà, e lo sappiamo bene, poiché anche in Assemblea sono state espresse dichiarazioni in proposito da un ex ministro. Egli ha aminesso pubblicamente di aver adottato la risoluzione di taluni contratti e il non rinnovo di altri, per il fatto che tali lavoratori avevano partecipato ad uno sciopero.

Nel momento in cui si desidera porre in atto una sanatoria, non si può non tener conto anche del suddetto aspetto di sanzioni di tal fatta, che non sono contemplate e previste dall'ordinamento legislativo.

Per tali motivi, ritengo che il provvedimento in csame, a differenza di quello analogo del 1948, debba essere modificato in base agli emendamenti proposti. Prego, a tal proposito, il Sottosegretario Giraudo ed il Relatore di non respingere tali emendamenti, poiché si tratta di un orientamento del gruppo di minoranza politica, che rispecchia non esigenze di parte ma una esigenza umana, sociale, política e costituzionale.

DEGLI ESPOSTI. Vogliate scusarmi, onorevole Sottosegretario e onorevole Tozzi Condivi, se confesso di non aver compreso bene le vostre dichiarazioni espresse poc'anzi.

Mi sembra che il Relatore ed il rappresentante del Governo non desiderino prendere inconsiderazione il problema del ritardo negli scatti o nella carriera, vista dal punto di vista economico, ritardo subito da quei lavoratori che sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari, come multe, sospensioni dal servizio, e così via, in conseguenza dell'adesione agli scioperi verificatisi negli anni 1951, 1952, 1953, 1956, 1960.

Questa situazione non sarebbe modificata da questa legge e permarrebbe anche con la entrata in vigore del provvedimento.

Secondo: i lavoratori che in conseguenza di una sospensione non hanno potuto partecipare a un concorso cui potevano partecipare nel momento in cui ebbero quella punizione, non vedranno sanata tale situazione.

Terzo: i lavoratori che in conseguenza di quella nota di qualificazione hanno avuto un ritardo nell'avanzamento, perché la valutazione del loro servizio fatta ai fini del merito comparativo è stata negativa, possono conseguire la qualifica superiore ma con un ritardo di cinque o sei anni e quindi con conseguenze protratte per tutta la carriera.

Quarto: licenziamenti dei ferrovieri. Nel 1953 c'è stato uno sciopero e per coloro che vi parteciparono venne deliberata la sospensione per un minimo di dieci e fino ad un massimo di sessanta giorni; non solo, ma per alcuni di questi ferrovieri scioperanti, venne deliberato, oltre che la sospensione dal servizio, anche il licenziamento. Questi lavoratori, assunti direttamente per un concorso, avevano già superato il periodo di prova che normal:nente è di un anno, ma per uno dei soliti ritardi burocratici, non avevano avuto ancora il provvedimento formale che ne garantiva la stabilità e, quindi, potettero essere licenziati. Questi non verrebbero reintegrati nella loro carica professionale.

E c'è anche il caso di coloro che in conseguenza dei sessanta giorni di sospensione, hanno subito la degradazione. Abbiamo avuto l'esempio di capi deposito delle ferrovie che, in conseguenza dello sciopero, hanno avuto la sospensione dal servizio e la retrocessione a macchinista; questi successivamente, sono stati promossi a capo deposito, ma con dieci o quindici anni di ritardo: graverà sempre sulla loro carriera questo ritardo, sia ai fini della graduatoria, sia ai fini dell'avanzamento.

Quella che ho descritto è la posizione che il Relatore ed il Governo assumono in riferimento a questa legge e la interpretazione che a questa legge intendono si debba dare? Ho capito bene il significato degli interventi del Relatore e del rappresentante del Governo?

BERLINGUER. Mi si permetta di ricordare che la pubblica amministrazione non si attiene alle deliberazioni degli organi giurisdizionali, né alle sentenze della Cassazione. Io potrei citare degli esempi.

PRESIDENTE. Ne avremo tutti una buo-

BERLINGUER. Molte volte la pubblica amministrazione ritiene che quel certo provvedimento sia valido per un ricorrente e non per altri. Il che è assolutamente un assurdo.

Noi, proprio per il timore che non se ne applichi il criterio informatore, abbiamo ben precisato, attraverso gli emendamenti, il significato del provvedimento. Bisogna innanzi tutto provvedere per le sanzioni disciplinari in cui sono incorsi coloro che hanno partecipato ad agitazioni politiche o sindacali.

Cari colleghi, ricordatevi, fra l'altro, che a queste agitazioni sindacali hanno partecipato tutti. Sicché noi non sosteniamo una tesi che debba giovare soltanto ai nostri amici di parte, ma sosteniamo una tesi che deve essere considerata favorevole per una notevole massa di cittadini che hanno scioperato in occasioni drammatiche e che sono stati colpiti da sanzioni.

Ora c'è l'osservazione fatta dal Presidente, relativa alla reclusione già scontata e che non potrà mai essere sanata perché chi ha scontato una pena non potrà tornare indietro nel tempo. Non mi pare...

PRESIDENTE. E se ha perso un concorso perché era in carcere in quel momento?

BERLINGUER. L'amnistia cancella e annulla anche le conseguenze; altrettanto dovrebbe essere per il condono di sanzioni disciplinari. Io credo che i colleghi si persuaderanno di queste esigenze e penso che saranno approvati sia pure con modificazioni gli emendamenti proposti dal collega Nannuzzi, ai quali noi aderiamo e che, comunque, noi condividiamo.

Per quanto riguarda l'eventuale, paventata rimessione in Assemblea cui si è fatto implicito cenno, penso che si potrebbe quanto meno rinviarne la richiesta e prima saggiare gli orientamenti della Commissione.

PRESIDENTE. A titolo del tutto personale, desidero esprimere la ragione fondamentale del mio dissenso da questo disegno di legge di condono, come da ogni altro provvedimento d'amnistia e d'indulto.

Questo mio dissenso scaturisce precisamente dalla mia convinzione della radicale, profonda ingiustizia di ogni provvedimento di questo genere, per le disparità di trattamento che si creano nel tempo tra cittadini in identiche situazioni; bastano ventiquattro ore di differenza, perché Tizio sopporti tutte le conseguenze di una pena e Caio non ne sopporti nessuna.

Trattasi sempre di provvedimenti che risultano essere perfettamente contrari al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, almeno nella realtà della vita giuridica.

E mi sia consentito dire che l'amnistia e l'indulto (in realtà) vanno a vantaggio di coloro che probabilmente lo meritano meno; se un imputato è difeso da un buon avvocato, questo con una serie di espedienti riesce a dilazionare la condanna definitiva del suo cliente di quattro o cinque anni, finché con una delle amnistie che poi periodicamente

concediamo non riesce a far sì che l'azione penale venga estinta; invece, se un altro imputato non può avvalersi dell'opera di un buon avvocato, non può conseguire il risultato che dinanzi ho prospettato.

Questa è la ragione per cui io sono sempre stato e sarò contrario a qualunque provvedimento di clemenza fatto in questa forma. Per me non è clemenza, è ingiustizia.

DEGLI ESPOSTI. A parte la sua opinione personale, signor Presidente, vorrei sapere se la interpretazione da dare al disegno di legge è quella esposta in precedenza.

PRESIDENTE. Nei particolari non lo so, onorevole Degli Esposti, ma nelle linee generali, mi pare di sì.

Dagli interventi degli onorevoli Nannuzzi e Berlinguer mi sembra evidente l'insistenza sul mantenimento degli emendamenti proposti.

In tal caso, poiché ogni ricostruzione di carriera implica conseguenze di carattere finanziario, è necessario interpellare la Commissione Bilancio su tali emendamenti. E ciò anche per un ulteriore esame di tutta la questione.

Penso che sarebbe opportuno, quindi, sospendere la discussione. Eventualmente si potrebbe procedere ad una votazione sul principio degli emendamenti in esame.

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento chiedo alla Commisisone di pronunciarsi in merito.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione. Ritengo che la proposta del Presidente di sospendere la discussione in attesa del parere della Commissione Bilancio, possa essere accolta favorevolmente.

NANNUZZI. In linea di principio anche io sono d'accordo con la proposta del Presidente. Tuttavia, ritengo sia opportuno non influenzare la Commissione bilancio con taluni orientamenti, positivi o negativi, che deriverebbero da una votazione anche di principio sugli emendamenti in questione.

Il mio gruppo parlamentare ritiene che un onere finanziario inciderà non per quanto riguarda gli esercizi passati, ma per quelli futuri. Infatti non sosteniamo di risanare la situazione passata, ma di correggere tale situazione per il futuro.

Non escludiamo, d'altra parte, l'opportunità di chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea.

PICCOLI. Mi pare che la procedura più corretta sia quella indicata dal Presidente,

nel senso di chiedere dapprima il parere alla Commissione Bilancio. Quindi mi associo alla richiesta del Presidente.

PERTINI. La ringrazio, signor Presidente, delle belle parole che lei ha voluto cortesemente rivolgermi. Molti colleghi compaiono e scompaiono in questo periodo dalle Commissioni.

Se gli emendamenti presentati non implicano espressamente l'onere degli stipendi arretrati, non vedo la ragione per cui il provvedimento in esame debba essere trasmesso alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Pertini, innanzi tutto, uno degli emendamenti presentati alla Presidenza prescrive che si proceda alla ricostruzione delle carriere.

Un altro emendamento sancisce il diritto alla riassunzione di tutti gli operai licenziati dopo il 1951.

È evidente che tali disposizioni implicano un onere suppletivo. In conseguenza di ciò, è necessario il parere della Commissione Bilancio

BERLINGUER. Sono d'accordo per la sospensione della discussione del provvedimento in esame, senza procedere, però, alla votazione

Tuttavia, prego l'onorevole Presidente di sollecitare la suddetta Commissione Bilancio affinché ci trasmetta il parere richiesto entro il più breve tempo possibile, in modo da poter approvare il disegno di legge prima che finisca la presente legislatura. Sulla sostanza, infatti, mi sembra che tutti i colleghi siano favorevoli.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge in esame importerebbe un aumento di spesa, li trasmetterò alla V Commissione Bilancio, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge in discussione, pertanto, è sospesa e rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato (4423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato » (4423).

Il Relatore, onorevole Piccoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo del disegno di legge ed agli emendamenti dell'onorevole Relatore; do lettura della lettera relativa inviata dal Presidente della V Commissione:

« La Commissione da me presieduta ha esaminato in data odierna gli emendamenti trasmessi concernenti il disegno di legge: "Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato" (4423).

La Commissione ha espresso parere favorevole alla formulazione di tali emendamenti quale è risultata successivamente concordata tra il Relatore e il Ministro dell'agricoltura.

Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie, la Commissione pone la condizione di sostituire l'articolo 9 del testo trasmesso con i due seguenti articoli che provvedono alla determinazione della misura massima della maggiore spesa che può essere implicata sulla base del testo che codesta Commissione di merito approverà, e che provvedono d'altra parte a fornire adeguate indicazioni di copertura:

Art. 9. — I proventi netti finora utilizzati dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 2.400 milioni, ad apposito conto corrente di Tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione dell'entrata a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Art. 10. — Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi soprain dicati ».

PICCOLI, Relatore. Onorevoli colleghi, non è necessario che io ricordi quali erano i compiti del corpo forestale e come nell'ultimo decennio il corpo forestale, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ha svolto tutta una serie di altre funzioni che sono stati ad esso attribuite dalle leggi: « per la montagna », « per la Cassa per il mezzogiorno », « per la Calabria » e relativa al « piano verde ».

Non è neanche necessario che io ricordi che il personale è costretto ad operare in condizioni di precarietà anche dal punto di vista numerico, date le funzioni che gli sono state affidate.

Abbiamo perciò constatato carenze notevoli nei servizi, malgrado lo sforzo encomiabile del personale tutto, abbiamo, perciò, constatato deficienze anche nella struttura organizzativa del corpo stesso: basti pensare che l'Amministrazione si è vista costretta a sopprimere molti ispettorati per mancanza di sottufficiali e di guardie.

Si consideri, altresì, che un solo ispettorato è chiamato ad ispezionare 10-20 mila ettari, di fronte ai 5 mila ettari che costituiscono il limite massimo per una buona gestione.

Gran parte degli ispettorati, d'altra parte, sono retti da sottufficiali, e ciò in contrasto con chiare disposizioni legislative.

La situazione della carriera direttiva è tale, che è rimasta immobilizzata per dieci anni; e così avviene per gli organici di tutte le altre carriere.

Va ancora sottolineato che per assolvere ai suoi compiti e per far fronte a situazioni di emergenza. l'Amministrazione forestale ha dovuto assumere personale salariato: questo personale, però, con dieci o dodici anni di servizio, che era stato assunto allorché la Cassa per il mezzogiorno iniziò la sua attività, non ha ancora nessuna sistemazione in ruolo.

Il disegno di legge presentato dal Governo, pur pregevole per lo sforzo di strutturare gli organici del corpo forestale in maniera più razionale (come era stato fatto per i ruoli del Ministero dell'agricoltura), creando delle sezioni specializzate in relazione ai nuovi compiti, non tiene conto del problema del personale.

Ecco perché ho ritenuto di presentare alcuni emendamenti coordinandoli col disegno di legge in modo che risulti un nuovo testo che tende a strutturare il corpo forestale dotandolo di un minimo di personale, e ciò per far sì che il corpo stesso possa adempiere ai suoi compiti.

Il disegno di legge che noi abbiamo qui all'esame, istituisce nuovi organi operativi. Si propone altresì di migliorare l'indennità chilometrica da corrispondere al personale forestale; di migliorare il trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604; di prevedere una riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria. Detta, infine, altre norme che regolamentano le modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo fo-

restale dello Stato e in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Signor Presidente, al momento di passare all'esame dei singoli articoli, vorrei sottolineare l'importanza di procedere rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge con gli emendamenti che, concordati col Governo, ritengo necessario che siano apportati per migliorare il testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Rngrazio l'onorevole Piccoli per la sua relazione e lo ringrazio in modo particolare per la cura che si è data in questi giorni per portare al nostro esame il provvedimento nella formulazione più completa possibile e più adeguata.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Io non debbo fare altro che associarmi alla relazione dell'onorevole Piccoli, riservandomi di dare agli onorevoli commissari tutti gli eventuali chiarimenti su questioni di dettaglio, che mi verranno richiesti, augurandomi che la Commissione voglia approvare gli emendamenti proposti, considerando l'importanza che il problema della montagna assume nel nostro Paese e della conseguente necessità di potenziare efficacemente il corpo forestale, al quale è affidata appunto, fra l'altro, la cura della montagna, non soltanto sotto l'aspetto della vigilanza, ma sotto l'aspetto del suo sviluppo.

Vorrei anche aggiungere – e mi pare doveroso, anche se ha un sapore sentimentale – che il nostro corpo forestale, come del resto ha messo bene in evidenza il Relatore, è, tra tutti i rami della pubblica amministrazione, uno dei più sani, dei più generosi, dei più dediti al proprio dovere, e quindi merita – senza togliere alcun merito al personale delle altre amministrazioni dello Stato – certamente una particolare considerazione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Camangi di aver voluto portare in Commissione una nota sentimentale, pur doverosa, alla quale mi associo ben volentieri.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore onorevole Piccoli, testo che ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli articoli saranno riveduti e numerati nuovamente in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 1 proposto dal relatore:

ART. 1.

(Ruoli organici del Corpo forestale dello Stato).

« I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI annesse alla presente legge ».

Lo pongo in votazione non essendovi emendamenti né osservazioni.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste).

« Il ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonché i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie dei servizi dell'economia montana e' delle foreste di cui ai quadri 15-a, 15-b, 33, 53 e 81 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi ».

Lo pongo in votazione non essendovi emendamenti né osservazioni.

· (E approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Modifica delle tabelle VIII, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

« Le tabelle VIII, IX e XIV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono sostituite dalle tabelle VII, VIII e IX annesse alla presente legge ».

Lo pongo in votazione non essendovi osservazioni ed emendamenti.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Istituzione di sezioni specializzate presso gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste).

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad istituire presso gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sezioni specializzate di opere pubbliche e di bonifica montana, di economia agro-silvo-pastorale ed altre eventuali in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali ».

Mi sembra che dal punto di vista linguistico suoni meglio « per opere pubbliche » e « per l'economia », anziché le medesime parole con la preposizione « di ».

PICCOLI, *Relatore*. Sono d'accordo con il Presidente sulla sostituzione della preposizione « per », invece di « di ».

NANNUZZI. Nelle sezioni specializzate occorre del personale specializzato. Vorrei sapere da dove è tratto tale personale specializzato di cui si parla nell'articolo 4.

PICCOLI, *Relatore*. Tale personale è tratto da quello interno. Si istituisce la sezione specializzata per formare il personale da adibire a compiti particolari. Ciò mi sembra giusto e necessario.

NANNUZZI. Quando si crea una sezione specializzata, si deve avere già a disposizione il necessario personale specializzato, il quale è scelto nei ruoli organici.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Va bene, onorevole Nannuzzi. Tuttavia non ritengo sia necessario sancire quanto lei ha detto nel disegno di legge in discussione, poiché sarà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che nel regolamento relativo emanerà le norme necessarie per l'attuazione dei corsi di specializzazione di cui si parla nell'articolo.

PICCOLI, Relatore. È avvenuta già in questi ultimi anni una fondamentale specializzazione nel corpo forestale. Per esempio, il personale che è adibito alla costruzione delle strade nei boschi è personale addestrato ad hoc, come pure quello che si interessa della bonifica montana.

NANNUZZI. Va bene. Tuttavia gli ispettorati regionali e ripartimentali quale funzione hanno, se non quella di sovraintendere alle opere pubbliche di bonifica montana, bonifica silvo-pastorale?

L'istituzione di sezioni specializzate mi sembra che rientri nelle materie di competenza di tali ispettorati regionali.

Dall'esame dell'articolo 4 mi sembra di capire che si voglia dare la qualifica di specializzato ad un personale, che, invece, non lo è affatto.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi rendo conto

delle osservazioni esposte dall'onorevole Nannuzzi. Tuttavia non mi pare necessario ed opportuno sancire tali particolari nel disegno di legge in esame. Come ho detto poc'anzi, l'istituzione di corsi di specializzazione sarà promossa in sede di regolamento ministeriale.

Negli uffici del Genio civile, per esempio, esiste la sezione maritima, la sezione stradale e altre sezioni specializzate. Tali sezioni non sono state istituite dalla legge, ma dai regolamenti dell'amministrazione interessata.

Per tali motivi, qualunque limitazione si porrà nel provvedimento in discussione può risultare controproducente ai fini sociali che si vogliono perseguire.

NANNUZZI. Chiedo formalmente che la creazione di sezioni specializzate non dovrà comportare utilizzazione di personale al di fuori di quello previsto dagli organici del disegno di legge in esame.

PICCOLI, Relatore. Condivido in pieno le dichiarazioni dell'onorevole Nannuzzi.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo con quanto dichiarato dall'onorevole Nannuzzi.

PRESIDENTE. Resta inteso, per unanime consenso dei membri della Commissione, che queste sezioni specializzate non comportano assunzione di personale specializzato estraneo ai normali ruoli dell'Amministrazione forestale.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ritorniamo al testo. Si tratta di vedere la formulazione definitiva da dare all'articolo 4. Lasciamo l'espressione « sezioni specializzate di opere pubbliche e di bonifica montana » ?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritengo sia meglio lasciarla.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire « sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana ».

L'articolo 4 potrebbe, pertanto, essere cosi formulato:

ART. 4.

(Istituzione di sezioni specializzate presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste).

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali ».

PICCOLI, *Relatore*. D'accordo. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo testé letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Distaccamenti e stazioni forestali).

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti.

Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma, brigadieri e vicebrigadieri ».

Lo pongo in votazione non essendovi emendamenti.

· (E approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Uso degli automezzi per missioni di servizio).

« Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese.

Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali è consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonché la misura dei rimborsi di spesa che non dovrà mai superare quella indicata dall'articolo 11, sesto comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l'articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

(Norme per l'avanzamento).

« L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte eccettuato quello da vice brigadiere a brigadiere viene disposto,

nei limiti dei posti conferibili in ciascun grado, con l'osservanza delle seguenti norme:

- σ) al grado di guardia scelta, per anzianita, alle guardie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, giudicate idonee;
- b) al grado di brigadiere, con anzianità, ai vicebrigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado giudicati idonei;
- c) al grado di maresciallo capo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei.

Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.

Il giudizio per la idoneità e la scelta dei promovendi è demandato al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato ».

BERLINGUER. Avrei qualche piccola osservazione da fare.

Il primo comma recita: « L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte, eccettuato quello da vice brigadiere a brigadiere, viene disposto nei limiti dei posti conferibili in ciascun grado, con l'osservanza delle seguenti norme ». Al penultimo comma si precisa: « Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore ».

Non si possono fondere i due concetti?

NANNUZZI. Si deve sopprimere la parola « eccettuato ». Quì c'è una confusione che è data da questo « eccettuato », che non può andare.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, lo equivoco è che nel primo comma di dice: « eccettuato quello da vice brigadiere a brigadiere », mentre nella lettera b) si promuove al grado di brigadiere.

NANNUZZI. Secondo me va soppressa la parola « eccettuato ».

PRESIDENTE. Ho la stessa impressione: la parola « eccettuato » deve essere soppressa.

BERLINGUER. Per avere le idee chiare dobbiamo riferirci alla tabella VI.

L'emendamento « nei limiti dei posti conferibili in ciascun grado » viene riferito a tutte le promozioni, eccettuate quelle da vice bribadiere a brigadiere, perché sono a ruolo

aperto.

PRESIDENTE. Quando c'è una tabella coi posti segnati, che bisogno c'è di dire: « nei limiti dei posti conferibili »? A che cosa serve la norma se c'è la tabella?

BERLINGUER. D'accordo, signor Presidente.

-Dovrebbe essere soppressa sia l'espressione: « eccettuato quello da vice brigadiere a

brigadiere » sia l'espressione « nei limiti dei posti conferibili in ciascun grado ». Il testo del primo comma, dovrebbe risultare:

« L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e guardie scelte viene disposto con le seguenti norme ».

PRESIDENTE. È stabilito in tabella che le promozioni sono a ruolo aperto. Dove c'è ruolo chiuso si è promossi a ruolo chiuso.

NANNUZZI. Le qualifiche di brigadiere e vice brigadiere sono in una unica voce nel ruolo; però hanno due coefficienti diversi. È così?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Si, così stabilisce la tabella VI.

NANNUZZI. Propongo un emendamento sostitutivo al punto c), nel senso di sostituire alle parole: « a scelta », le altre: « per merito comparativo ». Infatti, per tali promozioni, si è sempre stabilito il sistema del merito comparativo.

PICCOLI, Relatore. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi.

In conseguenza, propongo altresì il seguente emendamento soppressivo al punto a), nel senso di sopprimere le seguenti parole: « nei limiti dei posti conferibili », al termine del suddetto punto a).

Infatti è il consiglio di amministrazione che dà il giudizio di idoneità.

Propongo, infine, un emendamento sostitutivo all'ultimo comma, nel senso di sostituire alle parole: « scelta dei promuovendi, è demandata », le altre: « valutazione del merito comparativo sono demandate ».

NANNUZZI. D'accordo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono favorevole a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Trattandosi di un testo, sostanzialmente concordato, pongo in votazione l'articolo 7 come risulta essere a seguito degli emendamenti proposti dal Relatore e dagli onorevoli Nannuzzi e Berlinguer, accolti, per altro, dal Governo e dal Relatore:

ART. 7.

(Norme per l'avanzamento).

« L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con l'osservazione delle seguenti norme:

a) al grado di guardia scelta, per anzianità, alle guardie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, giudicate idonee;

b) al grado di brigadiere, per anzianità, ai vicebrigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

c) al grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.

Il giudizio per la idoneità e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato».

(È, approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

(Estensione delle disposizioni degli articoli 27, 28, 31 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

« Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 31 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale proveniente dal soppresso ufficio nazionale statistico economico inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle I, III, IV e V annesse alla presente legge ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 9, che è identico all'articolo 4 del testo governativo:

ART. 9.

(Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

« Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica per quanto attiene al trattamento economico di attività, l'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

A tal fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di 1^a e di 2^a classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato ».

NANNUZZI. Di quale ruolo transitorio si tratta, onorevole Camangi? Gradirei una spiegazione in proposito.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il ruolo transitorio di cui parla l'articolo 9 è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1953, n. 604, ed è in vià di esaurimento. Tale ruolo è costituito soltanto da una diecina di persone complessivamente.

NANNUZZI. In tal caso, non sarebbe bene definire tale ruolo « in esaurimento », anziché « transitorio », com'è detto nell'articolo? La definizione di « ruolo ad esaurimento » è presente in numerose leggi, se non erro.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il suddetto ruolo transitorio è stato istituito per il personale subalterno di ruolo, già addetto al soppresso Commissariato per il servizio della real casa. Quindi, allorché tale personale si sarà estinto, anche il citato ruolo si estinguerà con esso.

NANNUZZI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, per i suoi chiarimenti.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria).

« Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata di servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite ed infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso, la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di «applicato»; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 4957, n. 3.

Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale di carriera ausiliaria addetto

agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi, può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non possono presentare domanda i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'articolo 25, lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Perdono titolo al passaggio nei ruoli della carriera esecutiva e di quella ausiliaria i sottufficiali e le guardie scelte che abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ».

C'è una richiesta di soppressione dell'ultimo conma da parte del Governo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Insisto per la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Il Relatore è favorevole all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma?

PICCOLI, Relatore. Sì.

NANNUZZI. In questo articolo i primi tre commi trattano del conferimento di posti negli uffici del Corpo forestale, mentre il quarto comma consente una riserva di posti nel Ministero dell'agricoltura e foreste. Come si coordina con tutte quelle altre riserve di posti che sono state conseguite nel corso della elaborazione della legge, sull'ordinamento dei ruoli del Ministero dell'agricoltura?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Qui si tratta di accedere alla qualifica di usciere e quindi non c'è necessità di una specializzazione. Si tende a lasciare una maggiore possibilità a queste guardie scelte che sono diventate inabili di accedere alla qualifica di usciere e quindi di restare in servizio: perciò l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

NANNUZZI. Se nella elaborazione della legge riguardante i ruoli e le carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste non abbiamo fatto riserva di posti, questo terzo dei posti a che si riferirà? È un terzo di posti in aumento? E aumento di che cosa?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Di tutto l'organico.

NANNUZZI. Diventa una norma permanente: ogni volta che ci sono dei posti disponibili un terzo di essi è riservato alle guardie forestali diventate inabili; vanno poi aggiunti gli altri che per invalidità e perché hanno una menomazione fisica, debbono essere assunti dallo Stato come uscieri.

PICCOLI, Relatore. Pare che altre soluzioni non siano state trovate per sistemare questo personale inabile.

Tutte le volte che ci sono posti disponibili, un terzo va alle guardie scelte divenute inabili.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo scopo è di sistemare questo personale, perché se limitassimo questa possibilità di sistemazione solo all'ambito del corpo forestale, raramente ci sarebbero posti disponibili, viceversa esprimendo la possibilità di conferimento nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e foreste, evidentemente risolviamo il problema.

PRESIDENTE. Allora, il Governo chiede la soppressione dell'ultimo comma. Il Relatore concorda?

PICCOLI, Relatore. Si.

NANNUZZI. Proporrei un emendamento soppressivo al comma quarto dell'articolo 10 e relativo alle parole « oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato».

PRESIDENTE. Ho l'impressione che non faremo un buon servizio agli interessati. Se una guardia forestale è anziana e si stanca di andare in montagna, ha una possibilità di sistemazione; se non ha questa possibilità, rimane in servizio, ma lo fa male.

Io preferisco che sia un giovane ad andare in montagna e non a fare l'usciere nell'anticamera di un ministro.

PICCOLI, *Relatore*. I casi di inabilità, in un servizio così pesante, sono molti. Il lavoro nelle foreste è logorante.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Nannuzzi lasciava la possibilità del conferimento per le guardie divenute inabili e non per quelle che hanno quindici anni di anzianità di servizio.

PICCOLI, Relatore. Io sostengo che entro certi limiti non possiamo non tener conto dell'anzianità di servizio.

NANNUZZI. Allora diamo un terzo di posti anche per i minatori che hanno quindici anni di servizio! Anche quello del minatore è un lavoro logorante.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accogliendo la proposta dell'onorevole Nannuzzi, oltre agli inconvenienti che sono già stati rilevati dal Presidente e dal Relatore, si commetterebbe una ingiustizia nei confronti di questi sottufficiali.

Nel comma si parla soltanto di sottufficiali.

LUZZATTO. Proporrei di aggiungere, al termine del primo comma dell'articolo 10 le seguenti parole: « o siano inabili al servizio attivo », immediatamente precedute da una virgola. Tuttavia penso che nessun forestale dichiarerà di essere divenuto inabile, per timore di essere licenziato.

PICCOLI, *Relatore*. Occorre tener presente che si tratta di servizi molto pesanti. Comprendo, tuttavia, le preoccupazioni del collega Luzzatto.

LUZZATTO. D'accordo onorevole relatore, però, in tal modo, chiunque compia 15 anni di anzianità di servizio, può domandare di essere trasferito in un ufficio. In sostanza, il suddetto comma può essere inteso come uno strumento di comodo.

BERRY. Ritengo che non sia opportuno modificare in alcun modo il suddetto articolo.

Con altri provvedimenti legislativi sono stati riservati dei posti in favore dei sottufficiali e graduati delle forze armate, o di altri corpi autonomi, come i corpi di polizia del ministero degli affari interni, della difesa, di grazia e giustizia, e così via, mentre nessuna riserva di posti, è stata fatta fino ad oggi a favore del personale del Corpo forestale dello Stato.

Per tali motivi, si è ritenuto giusto ed opportuno colmare tale lacuna con il provve dimento in esame.

PRESIDENTE, Mi auguro che la riforma della pubblica Amministrazione diventi operante al più presto, in modo che celoro che prestano la ioro opera nei servizi più faticosi dello Stato, come quelli del Corpo forestale, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, e altri, allorché non saranno più in grado di esercitare le loro funzioni e di sopportare ancora tali fatiche, lo Stato, anziché collocarli in pensione, trovi il modo di sistemarli negli uffici dei ministeri, con la qualifica di usceri.

Proporrei che nell'articolo in esame siano inserite, al termine del primo comma, le se-

guenti parole: « e che non sono in condizioni di prestare il servizio attivo ».

L'amministrazione, poi, esaminerà i singoli casi e deciderà se un certo servizio attivo è divenuto troppo faticoso per colui che è addetto a svolgerlo.

PICCOLI, *Relatore*. Vi sarà sempre il sospetto, però, che tale giudizio da parte dell'amministrazione sia alterato a causa di una eventuale raccomandazione.

NANNUZZI. È vero, ma vi è pur sempre un giudizio scritto. In caso contrario, una persona che a 20 anni entra a far parte del Corpo forestale, già ad appena 35 anni può far domanda per essere trasferito negli uffici dei ministeri, pur essendo ancora nel pieno vigore delle sue forze fisiche.

PRESIDENTE. Conosco i forestali più di lei, onorevole Nannuzzi, che è giovane. Mi permetta, pertanto, di fare le seguenti osservazioni.

Primo: nel disegno di legge in esame si parla di uffici centrali e periferici, i quali sono dislocati in tutta Italia, e non soltanto a Roma.

Secondo: per molti motivi e considerazioni che lei può comprendere, il forestale che ha ancora la forza di prestare il servizio attivo nel Corpo, continua a prestarlo con volontà ed entusiasmo, poiché gli procura molte sodisfazioni morali e materiali, oltre che il benessere dell'aria pura dei boschi e delle montagne.

Per tali motivi, allorché egli si decide a far domanda per entrare negli uffici è solo perché le sue forze fisiche non lo sorreggono più come ai tempi giovanili.

NANNUZZI. Desidero precisare che mi riferivo ad una questione di carattere generale, e non soltanto al Corpo forestale. Tuttavia, dopo le precisazioni del Presidente e del relatore, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poiché il Governo propone la soppressione dell'ultimo comma, pongo in votazione i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 10, ai quali non risultano essere stati proposti emendamenti e che risultano essere:

"Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del ser-

vizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di «applicato»; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità, riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi, può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che sian divenuti inabili al servizio per ferite od infermità, riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'articolo 25, lettera c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460 ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, proposto dal Governo ed accolto dal Relatore, relativo all'ultimo comma dell'articolo 10, comma che risulta essere:

« Perdono titolo al passaggio nei ruoli della carriera esecutiva e di quella ausiliaria i sottufficiali e le guardie scelte che abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11, che risulta identico al testo dell'aricolo 6 del disegno di legge governativo:

ART. 11.

(Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

« Il giudizio di idoneità per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato è rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è espresso dal relativo Consiglio di amministrazione.

La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato, sono chiamati all'impiego di cui al precedente articolo è determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzianità di servizio.

Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e le foreste. Tale articolo mi pare che possa tranquillizzare l'onorevole Nannuzzi, per le preoccupazioni poc'anzi espresse poiché vi è un giudizio da parte del Consiglio di amministrazione, relativo al passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello. Stato.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 che risulta identico al testo dell'articolo 7 del disegno di legge governativo:

ART. 12.

(Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato).

« Agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle pre-

dette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza ».

BERRY. L'articolo in esame, come pure il precedente, contiene norme di equiparazione.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votàzione l'articolo 12.

(E approvato).

Poiché agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati prsentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(Collocamento del personale nei nuovi ruoli).

« Il personale del ruolo tecnico superiore, del ruolo ad esaurimento, del ruolo della carriera esecutiva e del ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste è collocato rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V e VI annesse alla presente legge.

Il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste in possesso del titolo di studio di geometra o di perito agrario è collocato nel ruolo di cui alla tabella III annessa alla presente legge.

Nel ruolo di cui alla tabella IV annessa alla presente legge è collocato il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste, in possesso del titolo di studio di ragioniere o di perito commerciale e, limitatamente alla prima attuazione della presente legge, anche il personale provvisto di altro titolo di studio equipollente.

Il collocamento del personale nei ruoli organici di cui alle predette tabelle è effettuato con l'attribuzione della qualifica o grado cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica o grado rivestiti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica o di grado acquisiti.

In ciascuna qualifica o grado attribuito, l'ordine di successione è determinato dalla anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica o grado di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

-. (E approvato).

. ART. 14.

(Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti).

« Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritto, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli speciali transitori ed aggiunti.

Le norme di cui ai precedenti commi e quelle dell'articolo 23 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

(È approvato).

ART. 15.

(Conferimento del grado di vice brigadiere mediante esame di idoneità).

- « Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante esame di idoneità al quale sono ammessi, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, le guardie scelte che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano un'anzianità minima di sei anni nel grado;
- b) abbiano riportata nell'ultimo quinquennio una classifica non inferiore ad « ottimo con punti 9 »;
- c) non siano sottoposti a rafferma di esperimento;
- d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame ».

(E approvato).

ART. 16.

(Svolgimento dell'esame di idoneità).

« L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti al servizio di istituto.

Per lo svolgimento dell'esame si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 6, commi terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a settanta centesimi.

A parità di voto ha la precedenza il più anziano di ruolo.

La graduatoria degli idonei è sottoposta al Ministro il quale, accertata la regolarità del procedimento, lo approva con proprio decreto.

La nomina a vice brigadiere è conferita con decreto del Ministro nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili.

· Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro e composta: da un ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, che la presiede e da quattro impiegati dello stesso ruolo con la qualifica non inferiore ad ispettore principale. Esercita le funzioni di segretario un impiegato con la qualifica non inferiore ad ispettore od equiparata ».

(E approvato).

ART. 17.

(Norme per la promozione a primo archivista dei sottufficiali transitati nella carriera esecutiva).

« I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato collocati nella carriera esecutiva a norma dei precedenti articoli, non possono essere scrutinati per la promozione a primo archivista, fino a quando il personale in ruolo o pervenuto nel ruolo a seguito del concorso, bandito precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato la prescritta anzianità per la promozione a tale qualifica ».

(E approvato).

ART. 18.

(Riserva di posti per i dipendenti non di ruolo).

« Nel primo triennio di applicazione della presente legge, tutti i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle V, VI e X annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e dei ruoli di cui alle tabelle III, IV, V, VII annesse alla presente legge, sono conferiti, nei limiti di un terzo, mediante concorsi semestrali riservati, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in possesso dei prescritti requisiti generali, compreso il titolo di studio, prescindendo dal limite massimo di età.

Le modalità dei concorsi di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con i decreti coi quali i concorsi stessi vengono indetti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 proposto dal Relatore.

ART. 19.

(Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni).

« Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianità ed a scelta, sono ridotti a metà per tutto il personale dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità previsto dalle vigenti disposizioni per la proniozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneità è ridotto di due anni e mezzo.

Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Propongo due emendamenti all'articolo 19.

Primo emendamento. Alla fine del primo comma sostituire all'espressione: « dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge », le parole: « dei ruoli del Corpo forestale dello Stato ». La ragione è da ricercarsi nel fatto che nelle tabelle ci sono riferimenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Secondo emendamento. Alla fine del secondo comma, sostituire le parole: « due anni e mezzo » con le parole: « due anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18 fino alle parole « dei ruoli » incluse.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, diretto a sostituire le parole « di cui alle tabelle annesse alla presente legge » con le parole: « del Corpo forestale dello Stato ».

(E approvato).

Pongo in votazione il primo comma come risulta a seguito dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Pongo in votazione il secondo comma fino alla parola « ridotto » inclusa.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, diretto a sostituire le parole: « due anni e mezzo » con le parole: « due anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, come risulta a seguito dell'emendamento testé approvato.

(E approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, che risulta essere:

ART. 19.

(Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni).

« Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianità ed a scelta sono ridotti a metà per tutto il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità previsto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneità è ridotto di due anni.

Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni ».

(E approvato).

Do lettura e pongo in votazione i seguenti due articoli, 20 e 21, il cui testo è stato formulato dalla Commissione Bilancio, che subordina il parere favorevole al testo da noi esaminato all'accoglimento dei seguenti articoli:

ART. 20.

(Norme finanziarie).

« I proventi netti, finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero, affluiranno, fino all'importo di lire 2.400 milioni, ad apposito conto corrente di Tesoreria, dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione dell'entrata a copertura degli oneri recati dalla presente legge ».

(E approvato).

ART. 21.

(Copertura della spesa).

« Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente, negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi sopraindicati ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

(Decorrenza della legge).

« La presente legge ha effetto dal 1º aprile 1963 ».

NANNUZZI. Desidererei sapere perché è stata scelta la data del 1" aprile 1963.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. È stata scelta tale data agli effetti della copertura finanziaria, di cui si è detto in precedenza, la quale decorre, appunto, dal 1º aprile 1963.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 22.

(E approvato).

Ed ora passiamo all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge.

Do lettura della tabella I:

TABELLA I.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO TECNICO SUPERIORE FORESTALE (UFFICIALI)

(Personale tecnico con funzioni di polizia)

•					Post	i
Coefficien	te 🤇	Qualifica		in	orga	nico
					_	
670	Ispettore	generale			30	
500	Ispettore	capo		•	100	
402	Ispettore	superiore			210	
325	Ispettore	principale		. }		
271	Ispettore	aggiunto		. }	360	(a)
229	Ispettore	aggiunto.		.)		
					700	•
					=	

⁽a) I posti che si renderanno disponibili nella qualifica iniziale per effetto dell'aumento di orgae nico saranno conferiti, in sede di prima attuaziondella legge, per 100 posti nel primo anno di applicazione, per 100 posti nel secondo, per i rimanenti posti nel terzo anno.

NANNUZZI. Desidererei sapere il significato esatto delle parole « saranno conferiti », poste nella nota esplicativa che segue la tabella I in esame.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Si intende posti conferiti attraverso concorsi, poiché solo attraverso concorsi può essere assunto nuovo personale alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Desidererei sapere perché è detto nella nota annessa alla tabella in esame che saranno conferiti cento posti esatti, mentre, per esempio, soltanto 50 persone potranno risultare vincitori del concorso.

PICCOLI, Relatore. Poiché la nota si presta a tale interpretazione errata, signor Presidente, propongo un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere alla suddetta nota le seguenti parole: « non più di » immediatamente prima delle parole: « 100 posti », tutte e due le volte che l'espressione « 100 posti » risulta inserita nel testo della nota.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le joreste. Sono favorevole a tale emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore alla nota della tabella.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella I come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore.

(È approvata).

Do lettura della tabella II:

TABELLA II.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO AD ESAURIMENTO (UFFICIALI). (Personale tecnico con funzioni di polizia).

Coefficiente	. (Qualifica —			in	Posti organic	0
670 I	spettore	gener	ale			1	
	spettore					5	
						 	
						6	

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella II.

 $(E\ approvata).$

Do lettura della tabella III:

TABELLA III.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI COADIUTORI

				Posti
Coefficien	te Qualifica		ın	organico
_	 .			_
5 00	Coadiutore capo			13
402	Coadiutore principale			70
325	Primo coadiutore			87
271	Coadiutore		.)	
229	Coadiutore aggiunto		. }	230
202	Vice coadiutore		.)	
				400
		٠		

NANNUZZI. La cifra di 230 nelle ultime qualifiche mi sembra un po' eccessiva.

BERRY. Propongo un emendamento sostitutivo, nel senso di sostituire nella tabella III alla cifra « 87 » la cifra « 97 », e alla cifra di « 230 » quella di « 220 ». Il totale rimane identico.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Berry.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole Berry, diretto a sostituire la cifra «87» con la cifra «97».

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Berry, diretto a sostituire la cifra « 230 » con la cifra « 220 ».

(E approvato).

Pongo in votazione la tabella III come risulta a seguito dell'approvazione degli emendamenti dell'onorevole Berry.

(E approvata).

Do lettura della tabella IV:

TABELLA IV.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SERVIZI CONTABILI.

Coefficien	te Qualifica	in	Posti organico
500	Segretario contabile capo:		5
402	Segretario contabile prin-	- `	
	cipale		23
325	Primo segretario contabile .		32
271	Segretario contabile		
229	Segretario contabile aggiunto) {	70
202	Vice segretario contabile .	.)	
			130
			====

NANNUZZI. Nella tabella in esame la cifra di 74 posta nelle ultime qualifiche mi sembra un po' eccessiva.

BERRY. Propongo un emendamento sostitutivo alla tabella IV, nel senso di sostituire alla cifra « 28 » la cifra di « 32 », ed alla cifra « 74 » la cifra « 70 ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Sono favorevole agli emendamenti dell'onorevole Berry.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti dell'onorevole Berry.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo degli emendamenti dell'onorevole Berry.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella IV come risulta a seguito dell'approvazione degli emendamenti dell'onorevole Berry.

(È approvata).

Do lettura della tabella V.

TABELLA V.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficien	te Qualifica	Posti in organico
3 2 5	Archivista superiore	. <u>t</u> 5
271	Archivista capo	. 45
229	Primo archivista	100
202	Archivista)
180	Applicato	} 290
157	Applicato aggiunto	.)
		
		450

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella V.

(È approvata).

Do lettura della tabella VI.

TABELLA VI.

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE.

(Personale tecnico con funzioni di polizia).

		Posti
Coefficiente	Qualifica	in organico
_	- · ·	
271	Maresciallo maggiore .	. 200
229	Maresciallo capo	. 220
202	Maresciallo ordinario .	. 260
180	Brigadiere	·} 1.100
	Vice brigadiere	} 1.100
131	Guardia scelta	. 1.200
128	Guardia-Allievo guardia	2.000 (a)
	•	
		5.28 0

(a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non più di 360 posti per ciasun anno dei tre anni di prima applicazione della presente legge.

BERRY. Io proporrei di aumentare di 300 la dotazione organica prevista per le guardie scelte, riducendo di altrettanto il numero della votazione organica prevista per le guardie.

NANNUZZI. Per le ultime due qualifiche della tabella VI i coefficienti sono: 131 e 128. Sono molto bassi.

BERRY. È così per tutti i corpi armati. Quando modificheremo gli altri corpi armati, modificheremo anche i coefficienti del Corpo forestale.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Lo stesso è per la polizi a

BERRY. Io sto proponendo di aumentare il numero delle guardie scelte. Per motivi di armonia rispetto ai corpi similari, possiamo stabilire che le dotazioni organiche risultino essere: 1800 guardie, 1500 guardie scelte e 1300 brigadieri e vice brigadieri.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Vorrei chiarire che questa proposta dell'onorevole Berry – alla quale non faccio opposizione e, pertanto, implicitamente mi associo – ha un suo fondamento. La ragione principale che giustifica la proposta è che il servizio forestale è molto frammentato, moltissime stazioni, sottostazioni, ecc.; e allora è bene che in queste stazioni ci sia almeno un graduato a dirigerle, anche quando magari è lui solo o ha a disposizione una sola guardia. Oggi avviene che molte stazioni finiscono per essere dirette da uno che non è nemmeno graduato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole Berry.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo degli emendamenti proposti dall'onorevole Berry.

(E approvato).

Pongo in votazione il terzo degli emendamenti proposti dall'onorevole Berry.

(E approvato).

La tabella VI rimane pertanto così formulata; la pongo in votazione.

TABELLA VI.

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE.

(Personale tecnico con funzioni di polizia).

Υ	•		• '
Coefficien	te Qualifica		Posti in organico
	-		
271	Maresciallo maggiore .		200
22 9	Maresciallo capo		22 0
202	Maresciallo ordinario .	٠.	260
180	Brigadiere		}
157	Brigadiere		{ 4.300
131	Guardia scelta		1.500
128	Guardia-Allievo guardia		1.800 (a)
	•		5.280

⁽a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non più di 360 posti per ciascun anno dei tre anni di prima applicazione della presente legge.

Do lettura della tabella VII:

TABELLA VII.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE ESECUTIVO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Coefficien	te Qualifica		•.	Posti in organico
325 271 229 202 180 157	Archivista superiore Archivista capo Primo archivista Archivista Applicato Applicato aggiunto	 · ·		32 100 220 648
				1.000

La pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(È approvata).

Do lettura della tabella VIII:

TABELLA VIII.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI SORVEGLIANTI DEGLI ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO

Coefficient	te Qualifica	in	Posti . organico	
325 271 229 202 180 157	Sorvegliante superiore . Sorvegliante capo Primo sorvegliante Sorvegliante Aiuto sorvegliante Sorvegliante aggiunto	· ··	1 3 6	
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32	

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella VIII.

(È approvata).

⁽È approvata).

De lettura della tabella IX.

TABELLA IX.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEGLI ASSISTENTI TECNICI (Ruolo ad esaurimento).

Coefficien	te Qualifica	in	Posti organic
325	Assistente tecnico superiore.		1
271	Assistente tecnico capo		4
229	Primo assistente tecnico		8
202	Assistente tecnico		,
180	Assistente tecnico aggiunto	. }	33
157	Vice assistente tecnico)	
			46

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella IX.

(È approvata).

Il relatore ha proposto un emendamento sostitutivo, tendente a sostituire al titolo del disegno di legge in esame: «Riordinamento dei servizi del Corpo forestale dello Stato», con il seguente: «Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del M.A.F.».

Pongo in votazione il suddetto emendamento del relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge nel testo proposto dal relatore sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

. (Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge, nel nuovo testo proposto dal relatore:

« Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del M.A.F. » (4423).

	. 26
	. 14
	26
	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Colleselli, Degli Esposti, De Michieli Vitturi, Gullo, Iacometti, Laconi, Lucifredi, Luzzatto, Monte Vittorino, Nannuzzi, Pertini, Piccoli, Quintieri, Radi, Resta, Rocchetti, Santarelli Ezio, Tesauro, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI